

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1244-A)

## RELAZIONE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE MURMURA)

Comunicata alla Presidenza il 6 giugno 1986

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Modifica dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507, concernente l'inasprimento delle sanzioni amministrative per i giochi automatici e semiautomatici

d'iniziativa dei deputati SCAIOLA, SARTI, SAVIO, LO BELLO e ZOPPI

(V. Stampato Camera n. 953)

*approvato dalla II Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio - Affari interni e di culto - Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 28 febbraio 1985*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'11 marzo 1985*

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge, che la 1<sup>a</sup> Commissione ha opportunamente modificato introducendo — per ragioni legate al perfezionamento della doverosa lotta contro le infiltrazioni mafiose e criminali — sanzioni penali, indiscutibilmente idonee a meglio garantire l'osservanza della norma, trae la sua ragione in una decisione della Corte costituzionale (la n. 125 del 1963) la quale, trattando di una questione di costituzionalità relativa al terzo comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, valutò eccessiva e contrastante con la normativa costituzionale (articolo 41) la disciplina posta dal citato testo unico, per una eccessiva, non giustificata, nè giustificabile restrizione alla iniziativa economica.

In seguito alla pronunzia di illegittimità costituzionale, collegata alla contemporanea dichiarazione di liceità per gli apparecchi di mero divertimento non suscettibili di incitamento al giuoco od alle scommesse, fu approvata la legge 20 maggio 1965, n. 507, che operava la distinzione tra apparecchi da giuoco vietati ed apparecchi da divertimento consentiti, fissando le caratteristiche dei primi come quelli idonei « a dar luogo a scommesse o che consentono la vincita di un qualsiasi premio in denaro o in natura, anche sotto forma di consumazione o di ripetizione di partita ». Da quest'ultima espressione « ripetizione di partita » nacque l'orientamento volto ad includere tra quelli vietati i bigliardini elettrici (i « flipper »), nonchè quelli « a prolungamento » con cui, al conseguimento, per l'abilità del giuocatore, di un prefissato punteggio, fa seguito il diritto di

proseguire la partita con la concessione di una ulteriore pallina, escludendosi dal divieto unicamente i « solitari automatici », ossia gli apparecchi che non prevedono nè vincite di premi, nè ripetizione o prolungamento delle partite.

Ma questa interpretazione, non solo lesiva di legittimi interessi di una qualificata parte del mondo imprenditoriale italiano (quattromila piccole e medie aziende gestiscono quasi duecentocinquantamila apparecchi dando lavoro ad oltre novantamila persone), è stata contestata e contrastata da alcuni giudici di merito, cui non è apparso illecito il prolungamento della partita, non avendo contenuto patrimoniale la utilità nascente dalla sua ripetizione.

Da questa valutazione meditata — ed anche per uniformarsi agli ordinamenti esistenti nei Paesi della Comunità europea — sono nati i disegni di legge presentati (atti Camera dei deputati nn. 953 e 1314), approvati in un testo unificato dall'altro ramo del Parlamento: quest'ultimo è stato parzialmente rielaborato dalla 1<sup>a</sup> Commissione, onde rendere la normativa più conforme agli interessi pubblici sempre prioritari e più rispondente a valutazioni generali sulla coerenza della e nella legislazione.

Per queste considerazioni, sono stati accolti emendamenti significativi e migliorativi che legittimano ulteriormente la richiesta di approvazione del testo proposto da parte dell'Assemblea.

MURMURA, relatore

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Modifica dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507, concernente l'inasprimento delle sanzioni amministrative per i giochi automatici e semiautomatici**

## Art. 1.

L'articolo 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507, è sostituito dal seguente:

« L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

Si considerano apparecchi automatici, semiautomatici o elettronici per il gioco d'azzardo quelli che possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita di un qualsiasi premio in denaro o in natura, escluse le macchine vidimatrici per il gioco del Totocalcio, dell'Enalotto e del Totip.

Per gli apparecchi automatici, semi-automatici e elettronici da trattenimento e da gioco di abilità il premio può consistere nella ripetizione di una partita e per non più di tre volte.

Oltre le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, i contravventori sono puniti con il pagamento di un'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.

In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata ed è disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti.

Se il contravventore è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi ed, in caso di recidiva, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata ».

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Modifica dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507, concernente l'inasprimento delle sanzioni per i giochi automatici e semiautomatici**

## Art. 1.

1. *Identico:*

« *Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Oltre le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000, nonchè con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni.

*Identico.*

*Identico ».*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

Per la produzione di apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici rispondenti ai criteri di cui al precedente articolo, dovrà essere concessa apposita licenza da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministero dell'interno.

Per l'importazione di apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici rispondenti ai criteri di cui al precedente articolo, dovrà essere concessa apposita licenza da parte del Ministero del commercio con l'estero, sentito il Ministero dell'interno.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 2.

1. Per la produzione di apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici rispondenti ai criteri di cui al precedente articolo 1, dovrà essere concessa apposita licenza da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministero dell'interno.

2. Per l'importazione di apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici rispondenti ai criteri di cui al precedente articolo 1, dovrà essere concessa apposita licenza da parte del Ministero del commercio con l'estero, sentito il Ministero dell'interno.

3. Nel caso di mancata acquisizione delle licenze di cui al precedente comma 2, si applicano le pene previste dal quarto comma dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.